



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018
N.RF098
INFO FISCO
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

OGGETTO	SCOMPUTO RITENUTE - REGOLE PER ORDINARI E SEMPLIFICATI
RIFERIMENTI	ART. 22 C. 1 LETT. C) TUIR, ART. 25-BIS C. 3 DPR 600/73, ART. 5 C. 2-BIS E 2-TER DL 193/2016, CM 24/1983, ISTRUZIONI REDDITI PF E SP 2018
CIRCOLARE DEL	31/05/2018

Sintesi: nel Modello Redditi 2018 nel procedere allo scomputo delle ritenute d'acconto subite i contribuenti in contabilità ordinaria (principio di competenza) hanno la possibilità di detrarre le ritenute:

- subite nel corso del 2017
- subite nel corso del 2018 fino al termine di presentazione del Modello Redditi 2018 (31/10/2018).

I contribuenti semplificati possono invece scomputare le sole ritenute "subite" nel 2017, rinviando ai Redditi 2019 lo scomputo delle ritenute subite nel 2018 (anche anteriormente al termine di presentazione del Mod. Redditi 2018).

In materia di ritenute d'acconto, l'art. 5 c. 2-bis) e 2-ter) DL 193/2016 ha semplificato le modalità di scomputo delle ritenute d'acconto subite, modificando:

- l'art. 22 c. 1 lett. c) Tuir (regole generali per tassazione redditi)
- l'art. 25-bis c. 3 Dpr 600/73 (scomputo ritenute per agenti)



Art. 22 Tuir: 1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano nell'ordine:

a) l'ammontare dei crediti per le imposte pagate all'estero secondo le modalità di cui all'articolo 165;

b) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta;

c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate **nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate.**

CONDIZIONI PER LO SCOMPUTO DELLE RITENUTE

Vi sono due requisiti essenziali per poter procedere allo scomputo delle ritenute:

- che le somme sulle quali sono state operate abbiano **concorso a formare il reddito** (nel medesimo periodo d'imposta dello scomputo o in periodi di imposta precedenti)
- che **la ritenuta sia stata "operata"** (cioè trattenuta in sede di pagamento del compenso).

In base alla nuova formulazione normativa, è previsto che:

➔ **esclusivamente** per i redditi tassati per **competenza**

➔ è possibile **scomputare** le ritenute a titolo di acconto subite, **alternativamente**:

- nel mod. Redditi nel quale viene tassato il **reddito per competenza**: se la ritenuta è operata prima della presentazione del Modello
- nel mod. Redditi relativo all'anno nel quale la ritenuta viene operata: la ritenuta è operata nel periodo d'imposta successivo a quello di tassazione dei redditi per competenza (obbligatoriamente se operato post presentazione del Modello Redditi).

Esempio: Alfa Srl matura **provvigioni nel 2017, tassate per competenza nel Mod. Redditi 2018.**


Laddove la ritenuta venga operata:

- nel 2017: potrà optare per lo **scomputo nel mod. Redditi 2018**
- tra il 1/01/2018 ed il 31/10/2018: può **optare** per lo scomputo **nel mod. Redditi 2018 o Redditi 2019**
- post 31/10/2018: è necessario procedere allo scomputo nel **Mod. Redditi 2019**.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it




ATTENZIONE: la previsione normativa fa riferimento alla “competenza dei redditi”, lasciando intendere che le regole anzidette non trovino applicazione nel caso di redditi tassati per cassa.

Altra interpretazione porterebbe a intendere la competenza di redditi come “periodo di tassazione”: un reddito tassato nel 2017 (per competenza o per cassa) è di competenza del 2017.

Si propende per la prima impostazione, in ossequio ad una interpretazione letterale della norma; da ciò derivano regole particolari per i **contribuenti semplificati** e, più in generale, nel caso di tassazione di redditi in base al principio di cassa (professionisti, contribuenti minimi, ecc.)

PREGIME PREVIGENTE: in passato le modalità di scomputo delle ritenute d’acconto subite erano rigide:

- la ritenuta poteva essere **scomputata** nel periodo di tassazione del reddito ove operata **anteriamente alla presentazione del Mod. Redditi** di riferimento (dov’era stato dichiarato il reddito)
- senza possibilità di optare per lo scomputo nel periodo d’imposta di effettuazione della ritenuta se successiva a quella di dichiarazione del reddito.



			NUOVE REGOLE	
Competenza del reddito	Data effettuazione ritenuta		Periodo d'imposta di scomputo	Modello Redditi
2017	2017		2017	2018
	2018	ante 31/10/2018	2017	2018
		post 31/10/2018	2018	2019
	2018		2017	2018
2018	2018		2018	2019
	2019	ante 31/10/2019	2018	2019
		post 31/10/2019	2019	2020
	2020		2020	2021

MODELLO REDDITI 2018

Nel caso in cui la **ritenuta a titolo di acconto** relativa al reddito tassato per **competenza** nel 2017 sia stata operata:

⇒ nel 2017

⇒ nel **2018** entro il **31/10/2018**

si potrà procedere al relativo scomputo nel Modello Redditi 2018 (periodo d'imposta 2017)

Da un punto di vista operativo:

- per i soggetti in contabilità ordinaria
 - ⇒ lo scomputo delle ritenute dovrà essere operato indicandole al rigo **RF102 colonna 6**

Situazione		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Altri crediti	
1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00
RF102 Dati da riportare nel quadro RN					
Ritenute		Eccedenze di imposta	Acconti versati		Imposte delle controllate estere
7	8	9	10	11	12
(di cui da art.5	00)	00	00	00	00

Esempio1

La Alfa Srl, artigiana, il 1/12/2017 ha emesso fattura per la ristrutturazione di un immobile di un privato. Il privato paga la fattura a gennaio 2018; la banca che procede all'incasso per conto di Alfa ha effettuato la ritenuta pari a €. 8.000.

La Alfa Srl:

- che deve indicare il corrispettivo nel periodo d'imposta 2017 (anno di ultimazione dell'opera)
- potrà scomputare la ritenuta, alternativamente:
 - nel 2017 (in Redditi 2018)
 - nel 2018 (in Redditi 2019)

Altri dati

Altri dati		Situazione	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Altri crediti
		1	2	3	4
RF102 Dati da riportare nel quadro RN					
(di cui da art.5)	5		8.000		
				Eccedenze di imposta	Acconti versati
				7	8

Esempio2

In riferimento al caso precedente, ipotizziamo che il committente paghi la fattura a novembre 2018. In tal caso, la Srl:

- continua a dover indicare il corrispettivo nel periodo d'imposta 2017 (per competenza)
- mentre la ritenuta potrà essere scomputata solo nel 2018 (Redditi 2019), posto che è stata operata (dalla banca) dopo il 31/10/2018.

DEROGHE

Va ribadito che si ritiene che le regole anzidette si applichino:

⇒ per i soli redditi da **dichiarare per competenza**:

⇒ e pertanto per i contribuenti in **contabilità ordinaria** a titolo esemplificativo nei seguenti casi:

- imprese che hanno effettuato lavori di **ristrutturazione/risparmio energetico**
- imprese che hanno effettuato prestazioni di servizio nei confronti di **condomini**
- interessi e altri proventi su C/C, obbligazioni o titoli simili nel reddito d'impresa

⇒ trattandosi, peraltro, di una **possibilità già prevista per prassi dell'Agenzia** (CM 24/1983)

⇒ e **NON** per i redditi soggetti al **principio di cassa** (v. **contribuenti semplificati**); per questi soggetti:

- in **assenza di una esplicita previsione normativa**
- dovrebbe applicarsi la regola dello **scomputo nel periodo d'imposta di "effettuazione" della ritenuta**
- con indicazione nel rigo **RG37, col. 6.**

Esempio3	<p>Ipotizziamo che il soggetto che effettua la prestazione soggetta a ritenuta a titolo di acconto sia una società di persone in contabilità semplificata.</p> <p>La ritenuta viene applicata a settembre 2017 e versata a ottobre 2017.</p> <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il corrispettivo verrà tassato nel periodo d'imposta 2017 – Redditi 2018 (anno di incasso del corrispettivo) ▪ con lo scomputo della ritenuta nel 2017 (Redditi 2018), anno in cui viene indicato il corrispettivo in dichiarazione.
----------	---

Esempio4	<p>In riferimento all'esempio3, si ipotizzi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ritenuta sia stata operata a gennaio 2018 - e versata a febbraio 2018. <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il corrispettivo continua ad essere tassato nel periodo d'imposta 2017 – Redditi 2018 (anno di incasso del corrispettivo) ▪ con lo scomputo della ritenuta solo nel 2018 (Redditi 2019), anno successivo a quello in cui viene indicato (e tassato) il corrispettivo in dichiarazione.
----------	---

Esempio5	<p>In riferimento all'esempio4, si ipotizzi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ritenuta sia stata operata a dicembre 2017 - e versata a gennaio 2018. <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il corrispettivo continua ad essere tassato nel periodo d'imposta 2017 – Redditi 2018 (anno di incasso del corrispettivo) ▪ con lo scomputo della ritenuta nel 2017 (Redditi 2018), anno in cui la ritenuta è stata effettuata.
----------	--

CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE "IN CORSO D'ANNO"

In capo al prestatore che opera in regime di competenza si verifica spesso un disallineamento tra:

- ⇒ il **periodo di imposta in cui tassa i corrispettivi**
- ⇒ il momento di effettuazione delle ritenute relative (da eseguire all'atto del pagamento), che individua il periodo d'imposta in cui saranno incluse nel **mod. CU e nel 770**.

Posto che la ritenuta può essere scomputata **nel periodo "di competenza"** purché già "operata" al momento della presentazione del Mod. Redditi 2018 del prestatore, la CM 24/1983 ha ritenuto che:

- il prestatore può (facoltà) richiedere la **certificazione delle ritenute "effettuate" in corso d'anno** (entro la data di presentazione del Mod. Redditi) al mandante (che diviene obbligato a rilasciarla)
- che faranno parte di una distinta "certificazione" rispetto a quelle che il Mandante ha ordinariamente obbligo di consegnare (riferita alle ritenute effettuate nell'anno precedente).

Esempio6	<p>Nel caso di una ritenuta subita a marzo 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Agente può richiedere alla mandante la certificazione della ritenuta operata a marzo 2018 - scomputandola, così, in Redditi 2018 (periodo d'imposta 2017). <p>La casa Mandante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sarà obbligata a rilasciare tale certificazione "anticipata" (si ritiene in forma libera, posto che non dovrà essere inclusa nei mod. CU inviati telematicamente riferiti all'anno 2017) - rilascia il mod. CU sintetico (che include tale ritenuta) solo a marzo 2019 (per l'anno 2018). <p>L'Agente dovrà, quindi, badare a non scomputare nuovamente la ritenuta in Redditi 2019, essendo opportuno compili un prospetto delle ritenute scomputate.</p>
----------	---

Tale prospetto sarà, peraltro, utile nel caso di avviso bonario ove l'Agenzia riscontri:

- un credito per ritenute (a RG o RF) in Redditi 2018 dell'Agente
- superiore alle ritenute certificate nel mod. CU del Mandante.

RITENUTA SULLE PROVVIGIONI

Coerentemente alla modifica dell'art. 22 Tuir, è stato modificato anche l'art. 25-bis, c. 3 Dpr 600/73, che regola lo **scomputo delle ritenute** applicate sulle provvigioni inerenti a rapporti:

- di commissione	- di mediazione
- di agenzia	- di procacciamento di affari
- di rappresentanza di commercio	



Art. 25-bis c. 3 Dpr 600/73: "La ritenuta di cui ai commi precedenti è **scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza**, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è **scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata.**"

Come anticipato, si ritiene che, per lo scomputo delle ritenute, si applichi la distinzione tra il reddito:

- tassato per **competenza (contabilità ordinaria)**
- o tassato per **cassa (contabilità semplificata)**

REDDITI TASSATI PER COMPETENZA (AGENTE IN CONTABILITÀ ORDINARIA)

Ritenuta a titolo di acconto relativa al **reddito tassato per competenza nel 2017** che è stata operata:

- nel 2017
- nel 2018 entro il 31/10/2018
 - ⇒ si potrà procedere al relativo scomputo nel **Modello Redditi 2018** (periodo d'imposta 2017)

Ritenuta a titolo di acconto relativa al reddito tassato per competenza nel 2017 che è stata operata:

- nel 2018 post 31/10/2018
 - ⇒ si dovrà procedere al relativo scomputo nel **Modello Redditi 2019** (periodo d'imposta 2018)



N.B.: si evidenzia che la doppia possibilità era già stata sancita in via interpretativa dall'Agenzia delle Entrate con la CM 24/1983.

PROVVIGIONI E PRINCIPIO DI COMPETENZA

Gli artt. 1748 e 1749 CC (come modificati dal D.Lgs. 15/1999 in recepimento delle Dir. UE) prevedono che l'Agente "ha diritto" alla provvigione (che va, pertanto, stanziata per competenza) nei seguenti casi:

- per gli affari "**conclusi**" tra Mandante e suo Cliente (per effetto dell'intervento dell'Agente)
- per gli affari conclusi direttamente dal Mandante con clienti che l'Agente aveva precedentemente acquisito (salvo il patto contrario).

Dal punto di vista fiscale, poi, per quanto attiene:

a) **l'AGENTE (RM 115/2005):** la provvigione (attiva) va imputata:

- **nell'esercizio di "conclusione"** del contratto
- essendo questo il momento di "ultimazione della prestazione" - art. 109 c.2 lett. b) TUIR

N.B.: ciò anche se il momento di esigibilità della provvigione è differita nel tempo (es.: quando il cliente ha pagato la merce)

b) **il MANDANTE (RM 91/2006):** la provvigione (passiva) va:

- contabilizzata **civilisticamente** e dedotta **fiscalmente**
- nell'esercizio in cui rileva il ricavo "correlato" (quando **consegna la merce** al Cliente)

Esempio7	<p>Agente con rappresentanza in contabilità ordinaria il 27/12/2017 ha siglato un contratto per la vendita di un bene. La casa Mandante invia il bene al cliente e paga la provvigione di €. 2.000 il 31/03/2017.</p> <p>L'Agente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ indica il corrispettivo (€. 2.000) in Redditi 2018 (per competenza) ▪ potrà scomputare la ritenuta (di €. 230): <ul style="list-style-type: none"> - in Redditi 2018 (anno di tassazione del reddito per competenza) – chiedendo la certificazione anticipata della ritenuta - in Redditi 2019 (principio di cassa)
----------	--

Esempio8	<p>In riferimento all'esempio 7, si ipotizzi che la provvigione venga pagata post 30/11/2018.</p> <p>L'Agente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ indica il corrispettivo (€. 2.000) in Redditi 2018 (per competenza) ▪ potrà scomputare la ritenuta (di €. 230): <ul style="list-style-type: none"> - in Redditi 2019 (anno successivo di tassazione del reddito per competenza)
----------	---

REDDITI TASSATI PER CASSA (AGENTE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA)



Attenzione: si ritiene trovi applicazione il principio di scomputo nel periodo di **effettuazione** della ritenuta

Esempio9	<p>Agente con rappresentanza in contabilità semplificata il 10/07/2017 ha siglato un contratto per la vendita di un bene. La casa Mandante invia il bene al cliente e paga la provvigione di €. 2.000 il 10/11/2017.</p> <p>L'Agente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ indica il corrispettivo (€. 2.000) in Redditi 2018 (per cassa) ▪ potrà scomputare la ritenuta (di €. 230): <ul style="list-style-type: none"> - in Redditi 2018 – anno di effettuazione della ritenuta (anno di tassazione per cassa)
----------	--

Esempio10	<p>In riferimento all'esempio9, ipotizziamo che il contratto sia concluso nel 2017 ma la provvigione venga pagata (e la ritenuta effettuata e versata) nel 2018.</p> <p>L'Agente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ indica il corrispettivo (€. 2.000) in Redditi 2019 (per cassa) ▪ potrà scomputare la ritenuta (di €. 230): <ul style="list-style-type: none"> - in Redditi 2019 – anno di effettuazione della ritenuta (anno di tassazione per cassa)
-----------	--

Esempio11	<p>In riferimento all'esempio10, ipotizziamo che il contratto sia concluso nel 2017 ma la provvigione sia stata pagata a dicembre 2017, con versamento della ritenuta a gennaio.</p> <p>L'Agente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ indica il corrispettivo (€. 2.000) in Redditi 2018 (per cassa) ▪ potrà scomputare la ritenuta (di €. 230): <ul style="list-style-type: none"> - in Redditi 2018 – anno di effettuazione della ritenuta (anno di tassazione per cassa)
-----------	--

DOCUMENTAZIONE ALTERNATIVA ALLA CERTIFICAZIONE

L'Agenzia ha ritenuto che

- ➔ il concetto di “certificazioni richieste ai contribuenti” di cui all'art. 36-ter Dpr 600/73
- ➔ non va riferito esclusivamente alle **certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta**, ma è possibile anche l'utilizzo di certificazioni diverse.

A tal fine, la RM 68/2009 ha individuato una procedura che permette di “surrogare” il mod. CU del sostituto d'imposta.

PROCEDURA DELLA RM 68/209

L'Agenzia ha ritenuto che l'Ufficio debba richiedere (in originale o in copia):

1. la **fattura** emessa
2. la **relativa documentazione bancaria dell'incasso** (estratto conto, contabile bancaria, ecc.), idonea a comprovare che il pagamento è avvenuto effettivamente al netto della ritenuta
3. **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** in cui il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità (penale), che la documentazione attestante il pagamento si riferisce:
 - alla fattura presentata
 - e che la stessa è stata regolarmente contabilizzata.

Esempio12

L'ingegner Bianchi ha emesso una parcella in data 30/06/2017 per un compenso di €. 10.000

La committente Alfa Srl salda la fattura con bonifico per €. 10.480, senza, tuttavia, provvedere ad inviare il mod. CU sintetico all'ingegnere entro il 31 marzo 2018.

Ing. Bianchi	
.....	Spett. Alfa Srl ...
<u>Parcella n. 12/2017</u>	
Compenso	10.000,00
Contr. integr. Inarcassa	400,00
Imponibile	10.400,00
Iva	2.080,00
Tot. Fattura	12.480,00
Ritenuta	2.000,00
Netto a pagare	10.480,00

L'Ingegnere **correttamente** indica in **Redditi 2018** il compenso di €. 10.000 e scomputa la ritenuta di €. 2.000.

In sede di eventuale controllo da parte dell'Agenzia dovrà presentare:

- la **fattura** emessa, indicante la ritenuta da effettuare da parte del committente
- copia della **contabile bancaria** che certifica l'incasso di soli €. 10.480 (e non €. 12.480)
- la **autocertificazione** che segue

definendo, in tal modo, il controllo dell'Ufficio.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(IN CARTA LIBERA)

(Art. 47 D.P.R. 28/11/2000, n. 445)

Il Sottoscritto nato a il
residente a via n.

a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 26 della legge n. 15/68 e articolo 489 del codice penale)

DICHIARA

di aver emesso in data ... fattura per compensi di attività professionale alla Alfa Srl per l'importo di ...
di aver incassato a fronte di tale fattura l'importo di €., al netto della relativa ritenuta di legge
di aver annotato detta fattura nel registro delle fatture emesse: rif. num. operazione ..., in data ...

Firma



N.B.: in passato accadeva spesso che il sostituto non procedesse inviare la certificazione non avendo provveduto a versare la ritenuta, ritenendo (erroneamente) obbligatoria l'indicazione della data del pagamento. Tale evenienza non si potrà più verificare, posto che tale dato non è richiesta nell'ambito del mod. CU, mentre obbligatoria anche per la certificazione delle ritenute dei lavoratori autonomi.

RESPONSABILITA' SOLIDALE PER OMESSO VERSAMENTO

Uno degli aspetti più controversi nello scomputo delle ritenute attiene l'applicazione dell'art. 35 Dpr 602/73:

- il percipiente è solidalmente responsabile con il sostituto d'imposta
- nel caso di mancato versamento della ritenuta, ove scomputata in dichiarazione.



Art. 35 Dpr 602/73: "Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato nè le ritenute a titolo di imposta nè i relativi versamenti, il sostituto è coobbligato in solido."

ATTENZIONE - Secondo la **giurisprudenza maggioritaria** (Cass n. 9933/2015, n. 23121/2013 e n. 14033/2006):

- 1) in presenza di mancato versamento della ritenuta d'acconto "**il soggetto obbligato al pagamento del tributo è, comunque, anche il sostituto**"
- 2) se il sostituto ha detratto dall'imposta, nella propria dichiarazione dei redditi, la somma corrispondente alla **ritenuta non versata dal sostituto d'imposta, l'Ufficio può legittimamente recuperarla a tassazione**.

Posizione del percipiente: può esercitare "**il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo avere eseguito la ritenuta non l'abbia versata all'erario, esponendolo così all'azione del fisco**".

Esempio13

In relazione all'Esempio12:

- laddove la Alfa Srl non avesse proceduto a versare la ritenuta
- l'Ufficio potrà richiederne il versamento al professionista (senza sanzioni), anche senza aver prima tentato l'azione esecutiva verso la società (non è previsto il beneficio della preventiva escussione del debitore principale).

Una volta pagato quanto richiesto dall'Ufficio, l'ingegnere potrà fare azione di rivalsa (con azione civile) nei confronti della Srl.



Nota: contraria a tale impostazione parte della giurisprudenza di merito, tra cui la **CTR Lombardia sent. 23/2016**, secondo la quale:

- se le ritenute sono state "effettuate" (dunque il percipiente ha incassato il compenso al netto della ritenuta)
- l'Erario può esigerne il pagamento al solo sostituto (e non anche al percipiente).

SOGGETTI TRASPARENTI

Le ritenute operate sui redditi delle società di persone, studi associati, imprese familiari ed Srl in trasparenza fiscale si scomputano, in proporzione alla partecipazione agli utili, dall'Irpef dovuta dai soci/associati/collaboratori familiari.

Tali soggetti possono procedere alla "riattribuzione" delle ritenute che residuano dopo il loro scomputo dall'IRPEF dovuta dagli stessi (CM 56/2009); in tal caso, le ritenute si trasformano al momento della dichiarazione in un credito d'imposta compensabile dalla società.